



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 19 Aprile 2013

- **vista** la domanda di riconoscimento presentata dall'Unione Camere Penali Italiane ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante “*Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*”;
- **vista** la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1;
- **ritenuta** la regolarità di presentazione della domanda;
- **considerato** che l’Unione Camere Penali Italiane (*breviter* UCPI):
 - a) è stata fondata nel 1982 e attualmente ad essa aderiscono 132 Camere Penali, operative e presenti in tutti i Distretti di Corte d’Appello d’Italia alle quali sono iscritti un numero di avvocati pari, se non superiore, a 8.500;
 - b) ha un ordinamento interno a base democratica, retto da una Giunta composta da 13 membri (presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere e 9 componenti) eletti ogni due anni dal Congresso e rieleggibili per una sola volta di seguito;
 - c) ha sede nazionale in Roma e ad essa fanno capo le Camere Penali territoriali aderenti le quali hanno sede ed operano nel Circondario del Tribunale ove sono istituite;
- **considerato altresì** che;
 - d) lo Statuto prevede tra gli scopi dell’associazione la formazione nella materia penale ed in particolare l’art. 2 prevede specificamente la promozione della conoscenza, diffusione, concreta realizzazione e tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica, nonché la promozione di studi e di iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione;
 - e) tra le altre attività, l’UCPI si occupa di formazione e aggiornamento professionale come da “*Regolamento delle scuole UCPI*” che prevede sia la formazione penalistica di base, svolta dalle Camere Penali territoriali, che quella specialistica, svolta dalla scuola nazionale;
 - g) la qualità dell’attività formativa di base - svolta dalle Camere Penali territoriali – viene verificata e certificata dall’UCPI che fornisce indicazioni sull’organizzazione dei corsi e si riserva la previa



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

approvazione dei medesimi. Le Camere Penali territoriali, inoltre, organizzano i corsi di aggiornamento professionale propedeutici all'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

- h) con “*Regolamento della specializzazione UCPI*”, l'associazione ha disciplinato le modalità di formazione teorico-pratica dell'avvocato penalista in merito all'uso degli strumenti tecnico-giuridici per l'esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell'acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi delle materie del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie.

In particolare, nel biennio 2011-2012 è stata svolta significativa attività formativa nel settore della materia penale ed in particolare attraverso la Scuola di Alta Formazione, che ha sede in Roma, con unicità di indirizzo e di direzione, e svolge la sua attività tramite sedi decentrate. Tale Scuola ha organizzato corsi di durata e cadenza biennale di almeno 200 ore complessive con obbligo di frequenza di almeno il 90% delle lezioni. Nelle sedi decentrate è stata assicurata la presenza di un avvocato dell'UCPI in grado di coordinare gli allievi nonché di attuare una rigorosa verifica delle presenze, con firma all'ingresso e all'uscita dell'aula, finalizzata al rispetto dell'obbligo di frequenza. Nel corso di ogni biennio sono stati effettuati test periodici e controlli sulla preparazione degli allievi. Al termine del biennio gli allievi sono stati sottoposti ad una verifica finale: il primo corso, 2011-2012, è stato superato positivamente da 135 avvocati. I corsi appaiono inoltre caratterizzati dalla organicità dei programmi didattici e dei temi affrontati, e da una adeguata qualità dei docenti, scelti sia tra accademici che tra avvocati con particolare esperienza, in modo da integrare la didattica sia sotto il profilo pratico applicativo sia sotto il profilo della ricostruzione sistemica e dell'inquadramento degli istituti considerati;

- j) l'UCPI non ha scopo di lucro in quanto l'attività formativa è gratuita e il contributo richiesto ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute, e così pure la scuola di specializzazione il cui costo di iscrizione è finalizzato a far fronte ai maggiori costi sostenuti per l'organizzazione;

- **ritenuta**, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la iscrizione dell'Unione Camere Penali Italiane nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative e ne dispone l'inserimento nell'elenco istituito sull'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it

DELEGA

l'Ufficio Affari Generali per la comunicazione all'Unione Camere Penali Italiane della presente delibera.

Roma, 19 aprile 2013